



Coronavirus & Contratti  
in 12 domande:  
evento di forza maggiore ed effetti sugli  
accordi commerciali

Capita spesso di essere contattati da Clienti preoccupati di non riuscire, anche a causa delle misure restrittive imposte dal governo ai fini del contenimento del virus Covid-19, a tener fede agli impegni contrattuali assunti con i propri partner commerciali.

Con il presente intervento cercheremo di individuare quali effetti l'emergenza in corso può produrre sugli accordi in essere e quali sono gli strumenti a disposizione delle imprese italiane al fine di prevenire o contrastare eventuali richieste di risarcimento danni, anche per le ipotesi di contratti internazionali.

# NORMATIVA NAZIONALE

1) Può considerarsi inadempiente la parte che, in conseguenza dell'attuale situazione e delle restrizioni imposte dalle autorità governative, non possa eseguire la propria prestazione?

No, il provvedimento dell'autorità amministrativa sopravvenuto e che renda impossibile la prestazione (c.d. "factum principis"), rileva tra le ipotesi di impossibilità rilevanti ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore. Tali provvedimenti integrano infatti i requisiti della c.d. forza maggiore (art. 1218 c.c.), risultando:

- a) imprevedibili al momento della conclusione del contratto e/o dell'assunzione dell'impegno
- b) inevitabili
- c) non imputabili ad una delle parti del contratto

Quanto sopra trova conferma nell'articolo 91, c. 1 del D.L. n. 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia") alla luce del quale: "il rispetto delle misure di contenimento [...] è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti" (vedi notizia n. VI30637 del 19 marzo 2020).

## NORMATIVA NAZIONALE

2) Nel caso in cui la prestazione di una parte sia divenuta impossibile in conseguenza dei provvedimenti governativi adottati dalle autorità, quali sono le sorti del contratto in essere?

In caso di impossibilità definitiva della prestazione, non imputabile al debitore, l'obbligazione si estingue, senza che il debitore possa essere chiamato a rispondere per inadempimento e il contratto si risolve di diritto, senza cioè che occorra alcuna iniziativa da parte dei soggetti interessati. Per effetto della intervenuta risoluzione del contratto, pertanto, la parte liberata dalla propria prestazione non potrà pretendere la controprestazione dell'altro contraente e, nel caso in cui l'abbia nel frattempo ricevuta, dovrà provvedere alla sua restituzione (art. 1256 c. 1 c.c.).

# NORMATIVA NAZIONALE

## 3).....E se l'impossibilità è soltanto temporanea?

In caso di impossibilità solo temporanea, l'obbligazione del debitore viene "sospesa" e il debitore non potrà essere ritenuto responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia, l'obbligazione si estingue comunque (come se l'impossibilità fosse definitiva) laddove tale situazione perduri fino a quando, tenute in considerazione le circostanze del caso concreto, il debitore non possa più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non abbia più interesse a conseguirla (art. 1256 c.2 c.c.).



Il carattere definitivo o temporaneo dell'impossibilità non sempre è riscontrabile *ex ante*, e va accertato con valutazioni da compiere caso per caso in relazione alla natura e all'oggetto del contratto, nonché in considerazione dell'interesse perseguito dalle parti.

## NORMATIVA NAZIONALE

### 4) .....E se la prestazione è soltanto parzialmente impossibile?

Laddove la prestazione di una parte sia divenuta solo parzialmente impossibile, il creditore della prestazione potrà agire per ottenere, alternativamente, la riduzione della propria controprestazione, ove possibile, ovvero il recesso dal contratto, qualora non abbia interesse ad ottenere comunque una prestazione parziale (art. 1464 c.c.). Il contraente la cui prestazione è divenuta parzialmente impossibile, invece, rimarrà obbligato, nei limiti in cui la prestazione sia parzialmente possibile, ad effettuare l'adempimento parziale.

## 5) Nei contratti di durata, cosa accade se la prestazione di una parte, pur se non divenuta impossibile, risulta però più onerosa di quanto lo fosse al momento della firma del contratto?

Nell'ipotesi in cui, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, ovvero nei cc.dd. contratti di durata, il provvedimento governativo crei un sacrificio smisurato di una delle parti a vantaggio dell'altra (eccessiva onerosità) le Parti potranno modificare le condizioni in modo da riportare ad equità il rapporto contrattuale (i.e. riduzione del prezzo) ovvero risolvere il contratto.

Questo rimedio ha però dei vincoli strettissimi e può applicarsi esclusivamente se:

- a) la sopravvenuta onerosità consiste in un'alterazione significativa dell'equilibrio contrattuale, che imponga ad una delle parti un sacrificio economico superiore all'alea (rischio) prevista del contratto (da valutarsi caso per caso)
- b) la sopravvenuta onerosità deriva da avvenimenti straordinari (ossia del tutto eccezionali) e imprevedibili (ossia tali per cui le parti, usando la normale diligenza, non avrebbero potuto prevederli al momento della sottoscrizione del contratto).

Se la parte nei confronti della quale è domandata la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta vuole evitare lo scioglimento del contratto, può offrire alla controparte di modificare "equamente" le condizioni dello stesso, secondo una valutazione di buona fede che riequilibri il rapporto contrattuale.

Diversamente la risoluzione del contratto produce effetto retroattivo determinando, da un lato, la liberazione di entrambe le parti (adempiente e inadempiente) dall'esecuzione delle rispettive prestazioni e, dall'altro lato, l'obbligo di restituire e rimborsare le prestazioni fino a quel momento eseguite e/o ricevute.

A differenza di quanto avviene nell'ipotesi di impossibilità sopravvenuta (in cui l'obbligazione si estingue automaticamente), nel caso di eccessiva onerosità sopravvenuta la parte che voglia avvalersi della risoluzione del vincolo contrattuale non sarà automaticamente legittimata a sospendere l'esecuzione della propria prestazione, ma, per poter essere liberata e non incorrere in responsabilità per inadempimento, dovrà agire in giudizio per far dichiarare dal giudice la risoluzione del contratto.



## NORMATIVA NAZIONALE

6) Il rimedio dell'eccessiva onerosità sopravvenuta vale anche per i contratti di durata con obbligazioni a carico di una sola parte (ad esempio contratto di mutuo a titolo gratuito)?

Solo in parte, poiché in questo caso è escluso il rimedio della risoluzione. In questi casi, per l'ipotesi in cui la prestazione diventi eccessivamente onerosa, la parte obbligata potrà chiedere una riduzione della prestazione, ovvero una modificazione nelle modalità di esecuzione della stessa, sufficienti a ricondurla ad equità. In difetto di accordo tra le parti, spetterà al giudice determinare la riduzione della prestazione o la modifica delle modalità di sua esecuzione.



## CLAUSOLE DI FORZA MAGGIORE

7) Che cosa è la clausola di forza maggiore? Se il contratto prevede una clausola di forza maggiore, posso avvalermene nel contesto dell'attuale situazione emergenziale?

Generalmente, le clausole di forza maggiore sono clausole che disciplinano i casi in cui eventi imprevedibili, straordinari e non imputabili al debitore determinino l'impossibilità della prestazione, ovvero l'eccessiva onerosità della stessa, prevedendo che le parti possano ricorrere alla sospensione dell'adempimento della prestazione, alla risoluzione del contratto ovvero alla modifica delle condizioni del contratto secondo equità.

Tali clausole contengono una generica definizione di "forza maggiore", accompagnata da un'elencazione esemplificativa di circostanze ed è in base a tali indicazioni che si valuterà, caso per caso, se la situazione attuale possa consentire alle parti di avvalersi della disciplina prevista nella relativa clausola.

## CLAUSOLE DI FORZA MAGGIORE

8) Se il contratto prevede una clausola di forza maggiore, trovano applicazioni i rimedi previsti dal Codice civile (cfr. punti da 2 a 6) o prevalgono gli accordi contrattuali?

I rimedi di cui ai precedenti punti da 2 a 6 operano nell'ipotesi in cui i contratti non dispongano già in merito, prevedendo apposite clausole di forza maggiore o comunque una disciplina in ragione della quale viene disposta la sospensione dell'esecuzione dei contratti o la risoluzione, al verificarsi di particolari eventi. In questi ultimi casi, l'azienda dovrà evidentemente rifarsi alla disciplina contrattuale ed anche le comunicazioni alle controparti dovranno intervenire in modo conforme a quanto previsto nei contratti stessi.

## CONTRATTI INTERNAZIONALI

9) Le regole che abbiamo visto valgono anche per i contratti stipulati con soggetti stranieri?

Nel caso di contratti internazionali sarà importante distinguere a seconda che la legge applicabile sia quella italiana o quella straniera.



# I. Contratti internazionali disciplinati dalla legge italiana

Se il contratto contiene una clausola di forza maggiore si farà riferimento alla disciplina in essa contenuta; diversamente, l'azienda italiana sarà tenuta a comunicare ai propri partner commerciali la sospensione dell'esecuzione dei relativi contratti, specificando nelle comunicazioni:

- i) quale sia il contratto a cui ci si riferisce e per il quale viene prevista la sospensione dell'esecuzione per fatto dell'Autorità;
- ii) il riferimento al DPCM 22 marzo (od anche a successive modifiche ed integrazioni) come provvedimento dell'Autorità in ragione del quale l'azienda si è trovata nell'impossibilità sopravvenuta di dare esecuzione al contratto citato;
- iii) l'impegno alla prosecuzione delle obbligazioni contrattuali non appena terminata l'emergenza epidemiologica e quindi venuta meno l'efficacia del provvedimento governativo, salvo che la impossibilità di adempiere si protragga così a lungo nel tempo che il debitore della prestazione non può più essere ritenuto obbligato alla prestazione, o il creditore della prestazione non ha più interesse a conseguirla (art. 1256 c.c.).

È opportuno che tale comunicazione venga trasmessa per iscritto e che la sua ricezione venga confermata da parte del destinatario. A tale scopo si suggerisce l'uso della posta elettronica certificata.

In ragione di tale comunicazione, l'azienda non sarà pertanto tenuta agli adempimenti connessi al contratto, che di fatto resteranno sospesi fino al riavvio delle proprie attività aziendali, né al pagamento di penali per gli inevitabili ritardi nell'esecuzione degli adempimenti.

## II. Contratti internazionali disciplinati da legge diversa da quella italiana

In questo caso occorrerà verificare da un lato se i contratti prevedano apposite clausole di “forza maggiore” o di “hardship” (eccessiva/maggiore onerosità sopravvenuta), ed attenersi alle stesse; in mancanza, occorrerà verificare cosa preveda la legge applicabile al contratto e se contenga il principio dell’esenzione di responsabilità in caso di eventi sopravvenuti di forza maggiore.

## CERTIFICATI ATTESTANTI L'EVENTO DI FORZA MAGGIORE

10) Se la clausola presente nel contratto di fornitura in essere con l'estero comporta la necessità di produrre un'attestazione per poter invocare la forza maggiore e far fronte all'inadempimento delle obbligazioni, come posso ottenere tale certificazione?



# CERTIFICATI ATTESTANTI L'EVENTO DI FORZA MAGGIORE

Il Governo italiano, come prima di esso quello cinese, si è mostrato sensibile a questa problematica e, con nota del MISE n. 88612 del 25 marzo 2020, preso atto della necessità da parte di diverse imprese, di dover documentare mediante attestazione camerale le condizioni di forza maggiore derivanti dall'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19, ha previsto la possibilità per le Camere di commercio di rilasciare dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia.

Con le predette dichiarazioni le Camere di commercio potranno attestare di aver ricevuto, dall'impresa richiedente il medesimo documento, una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, l'impresa medesima afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.



L'invio di tale certificato alla controparte contrattuale avrà quale conseguenza quella di evitare gli immediati danni che l'azienda italiana si troverebbe a subire a seguito della risoluzione dei contratti, con pagamento di penali e mancato rientro dai costi della commessa già sostenuti.

# CERTIFICATI ATTESTANTI L'EVENTO DI FORZA MAGGIORE

11) Tale certificato può essere utilizzato nella contrattualistica nazionale?

No, a oggi non è previsto il rilascio di tale documento con riferimento ai contratti nazionali.

Confindustria ha però dichiarato che, in sede di iter di conversione del decreto "Cura Italia", sta sostenendo un emendamento che attribuisce espressamente alla Camera di Commercio la competenza a rilasciare i certificati alle imprese impossibilitate - anche temporaneamente - all'adempimento, a prescindere dalla natura (nazionale o internazionale) del contratto e ciò al fine di ampliare il perimetro delle dichiarazioni camerali e valorizzare il riconoscimento della forza maggiore nell'esecuzione dei contratti.



# MODIFICA CONTRATTI IN ESSERE E ACCORGIMENTI PER CONTRATTI ANCORA DA STIPULARE: CONSIGLI

12) C'è qualche accorgimento che le aziende possono assumere in merito ai contratti in essere o quelli ancora da stipulare per prevenire contenziosi o disciplinare al meglio situazioni come quella attuale?

Al riguardo è certamente consigliabile effettuare una *due diligence* dei contratti attualmente in essere con clienti e fornitore.

**Per i contratti in essere**, si può valutare la possibilità di una rinegoziazione degli stessi per inserire:

- a) clausole che regolino la ripartizione dei rischi relativi agli eventi impeditivi;
- b) clausole che prevedano l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta da invocare in caso di inadempimento.

**Per i contratti da stipulare**, invece, occorrerà:

- a) redigere e inserire le clausole di cui sopra, magari prevedendo una lista di situazioni esemplificative a cui fare riferimento;
- b) determinare precisamente gli obblighi delle parti, i diritti, i rimedi e le possibilità di risoluzione delle eventuali controversie;
- c) prestare particolare attenzione alla legge applicabile al contratto;
- d) valutare la stipula di polizze assicurative ad hoc, che prevedano copertura anche per eventi come le epidemie.



Lo Studio UBFP offre la propria consulenza alle imprese che avessero necessità di chiarire alcuni aspetti dei contratti in essere, procedere alla modifica o integrazione degli stessi, rivedere bozze contrattuali standard utilizzate nella prassi commerciale ovvero stipulare nuovi contratti che tengano in debita considerazione gli eventi che hanno colpito il nostro Paese e possano aiutare l'azienda a meglio affrontare le difficoltà che gli stessi hanno portato con sé

Via Bartolomeo Bosco 57/1B

16121 – Genova

010.8570717

Via Filzi 2

20124 – Milano

02.87165991

piemontese@ubf-lex.it

fraternali@ubf-lex.it

grono@ubf-lex.it

[www.ubf-lex.it](http://www.ubf-lex.it)